

COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Frazione Bourg n. 1- C.A.P. 11020
P.I. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Région Autonome Vallée d'Aoste
1, Hameau de Bourg- C.P. 11020
Tel. 0166-548209 - Fax 0166-548577
info@comune.antey-st-andre.ao.it

UFFICIO ELETTORALE

Referente: MÉRIVOT Annie
Telefono: 0166-548209 - Fax: 0166-548577
Pec: protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it
Pei: info@comune.antey-st-andre.ao.it
a.merivot@comune.antey-st-andre.ao.it

Mod. 9/UFF

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

RENDE NOTO

che da oggi e fino al **20** del mese di **APRILE** sono depositati presso l'ufficio elettorale comunale:

- a) gli elenchi predisposti dal **Responsabile dell'ufficio elettorale comunale** per la revisione semestrale delle liste, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la decisione del **Responsabile dell'ufficio elettorale comunale** relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti dal **Responsabile dell'ufficio elettorale comunale**, nonché contro la decisione di cui sopra e contro l'assegnazioni degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha la facoltà di proporre ricorso, anche per tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale, **non oltre il 20 del corrente mese**, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopraccitato.

Antey-Saint-André, li **08/04/2020** (*)

Il Sindaco - **BERTULETTI Mario**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993.

(*) da pubblicarsi entro l'11 aprile e l'11 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.